



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto

Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio

Procedimento

Verifica di Attuazione ex art.185, cc.6 e 7, del D.lgs 163/2006 – Fase 2

ID Fascicolo

4466

Proponente

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale

Elenco allegati

Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 317 del 12 settembre 2022

✓ Resp.Set: Di Gianfrancesco C.
Ufficio: VA_05-Set_04
Data: 30/09/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 30/09/2022

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii. e in particolare il Capo IV, Sezione II che "disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997";

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 7;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

CONSIDERATO che l' "*Hub Portuale di Ravenna*" è stato inserito tra gli interventi di cui all'Allegato 1 della Delibera CIPE n. 81 del 14 aprile 2011 "Legge n. 443/2001. Allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica per gli anni 2011 – 2013" che integra il Programma di cui alla Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 "Legge Obiettivo 1: Programma delle Infrastrutture Strategiche";

VISTO il Decreto VIA n. 5420 del 6 novembre 2000 con il quale è stata decretata, con prescrizioni, la compatibilità ambientale del Progetto dei lavori di variante al Piano Regolatore Portuale (PRP) da realizzarsi in Comune di Ravenna (RA);

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 6 del 20 gennaio 2012, reso sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (di seguito Commissione tecnica VIA-VAS) n.735 del 17 giugno 2011, positivo con prescrizioni e raccomandazioni, avente per oggetto il "*Piano regolatore portuale 2007 del Porto di Ravenna – attuazione delle opere connesse*";

VISTA la nota prot. DVA-16062 del 3 luglio 2012 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha evidenziato la transizione "*dalla procedura autorizzativa ordinaria a quella speciale di Legge Obiettivo, in quanto l'inserimento dell'infrastruttura "Hub portuale di Ravenna" nell'ambito delle opere strategiche di Legge Obiettivo è avvenuto successivamente all'avvio della procedura di VIA ordinaria, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, conclusa con il sopracitato decreto interministeriale 6/2012*";

VISTO il decreto direttoriale prot. DVA-20586 del 24 agosto 2012, reso sulla base del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n.1012 del 20 luglio 2012, di determinazione che "*gli interventi previsti dal progetto preliminare di Legge Obiettivo "Hub Portuale di Ravenna – Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo Terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007*" sono conformi a quelli valutati nell'ambito dell'insieme degli interventi che costituiscono il PRP 2007, di cui al Decreto VIA n. 6 del 2012;

VISTA la Delibera CIPE n. 98/2012 di approvazione del "*Progetto preliminare di prima fase del "Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007*";

VISTO il Decreto VIA n. 215 del 7 agosto 2017, reso sulla base del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n.2403 del 19 maggio 2017 di proroga dei termini di validità del predetto Decreto di compatibilità ambientale n. 6/2012 per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di scadenza, ovvero sino al 18/05/2027;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. DVA-44 del 1° febbraio 2018, reso sulla base del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n.2616 del 26 gennaio 2018, di determinazione della sostanziale coerenza del progetto definitivo *“Approfondimenti canali di Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007 - I Fase (1° e 2° stralcio)”* con il precedente progetto preliminare approvato con la Delibera CIPE n. 98/2012 e della parziale ottemperanza alle prescrizioni dettate nella predetta Delibera CIPE n. 98/2012, nel rispetto di condizioni ambientale da ottemperare nelle successive fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. MATTM-DEC-269 del 4 settembre 2020, reso sulla base del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 3405 dell’8 maggio 2020, di determinazione della positiva conclusione delle attività di verifica e controllo nell’ambito della procedura di Verifica di attuazione – Fase I, svolta ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, del D. Lgs. 163/2006, per il progetto esecutivo *“Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio”*, nel rispetto delle condizioni ambientali da ottemperare nel corso delle periodiche attività di Verifica di Attuazione ex. art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la nota prot. 10673 del 9 dicembre 2021, acquisita con prot. MATTM-137967 del 9 dicembre 2021, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, in qualità di soggetto proponente, ha comunicato di aver attuato e concluso il piano di monitoraggio della fase ante operam per la componente ambientale *“Atmosfera e qualità dell’aria”* nonché per le altre componenti, trasmettendo le relazioni finali nell’ambito del procedimento di Verifica di attuazione - Fase 2, ai sensi dell’art. 185, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per il progetto *“Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio”*;

VISTA la nota prot. MiTE-31091 dell’11 marzo 2022, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS (di seguito Commissione tecnica VIA-VAS) la documentazione allegata alla predetta istanza del 9 dicembre 2021, ai fini del prosieguo delle attività istruttorie nell’ambito del procedimento di Verifica di attuazione per il progetto esecutivo *“Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio”*, ai sensi dell’art. 185, del D.lgs. 163/2006;

VISTE le successive note del 23 dicembre 2021, del 21 gennaio 2022, del 28 febbraio 2022 e del 13 maggio 2022 con le quali il soggetto proponente ha trasmesso rispettivamente i Piani di utilizzo per i seguenti interventi *“Svuotamento delle casse di colmata c.d. Nadep centrale e Nadep interna”*, *“Svuotamento della cassa di colmata c.d. Trattaroli”*, *“Dragaggio del canale di*

Candiano”, “*Opere di fase 1*” e “*Opere di fase 2*”, già oggetto del procedimento di Verifica ai sensi dell’art. 9, del D.P.R. 120/2017, identificato con il codice ID 8376 e sul quale la Commissione tecnica VIA-VAS – Sottocommissione VIA si è espressa con il parere n. 534 del 29 luglio 2022;

VISTA la documentazione trasmessa nell’ambito del procedimento di Verifica di attuazione – ai sensi dell’art. 185, del D.Lgs. 163/2006 per il progetto esecutivo in questione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha per oggetto l’esame della documentazione acquisita per la Verifica di Attuazione – Fase 2 ex art. 185, cc. 6 e 7 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., del progetto esecutivo “*Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio*”, con particolare riferimento:

- Alla verifica dell’osservanza alla prescrizione di cui al punto 1, lett. A.10 dell’Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 1/2018 di approvazione del progetto definitivo che recita: “*Prima dell’avvio dei lavori, l’Adsp dovrà concordare con l’ARPA Emilia-Romagna e attuare un programma di monitoraggio della qualità dell’aria nell’area periportuale [...] mediante almeno due campagne periodiche annuali di durata mensile, per almeno quattro postazioni critiche [...] secondo le tempistiche e le modalità tecniche e gestionali [...] stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti; ferme restando le competenze dell’ARPA Emilia-Romagna, il monitoraggio dovrà iniziare prima dell’avvio dei lavori, dovrà proseguire durante le attività di cantiere e la fase di esercizio del porto e dovrà essere orientato ai principali inquinanti da traffico veicolare [...]; tale programma dovrà essere valutato da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dovrà prevedere la predisposizione di una idonea banca dati per l’archiviazione e la diffusione delle informazioni e, inoltre, dovrà contenere una valutazione dell’incidenza delle attività portuali e del traffico indotto sui recettori presi a riferimento. I risultati del monitoraggio dovranno essere presentati annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla fine della I fase delle attività di cantiere (10 anni), dovranno essere presentate al Ministero [...] simulazioni modellistiche per la determinazione dei carichi inquinanti e la valutazione degli effetti indotti durante la fase di esercizio portuale, con particolare riferimento alle adiacenti aree tutelate, anche ai fini del controllo della coerenza delle simulazioni prodotte nell’ambito dello studio di impatto ambientale con i risultati del monitoraggio [...]*”;
- alla verifica dell’osservanza alla prescrizione di cui al punto 1 dell’Allegato 1 alla predetta Delibera CIPE n. 1/2018, che recita: “*Allo scopo di evitare impatti sulle specie svernanti nel tratto di mare antistante il porto di Ravenna e di Marina di Ravenna (aree portuali comprese), le operazioni di dragaggio devono essere evitate nel periodo invernale*”;
- alla verifica dell’osservanza alla prescrizione di cui al punto 5, lett. A.10 dell’Allegato 1 alla citata Delibera CIPE n. 1/2018 che recita: “*[...] l’Autorità Portuale deve predisporre nell’ambito della progettazione esecutiva dei dragaggi delle aree limitrofe alle due Pialasse un Piano di monitoraggio del comparto biotico e morfodinamico. Lo svolgimento del monitoraggio dovrà iniziare prima dell’inizio dei lavori, e dovrà proseguire durante la fase di cantiere e fino ad almeno quattro anni dal completamento delle opere. La*

predisposizione e lo svolgimento del Piano dovrà seguire modalità e tempi da concordare con la Regione Emilia Romagna, con il Servizio Parchi, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione, con l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e Servizio Difesa del Suolo e della Bonifica [...]”;

ACQUISITO al prot. MiTE-114442 del 20 settembre 2022 il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 317 del 12 settembre 2022, costituito da n. 18 (diciotto) pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il citato parere n. 317 del 12 settembre 2022, la Commissione tecnica VIA-VAS ha valutato che:

- “[...] *la prescrizione di cui al punto 1, lett. A.10 dell’Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 1/2018 è da ritenersi ottemperata con la necessaria previsione che venga effettuata un monitoraggio post operam sia per la qualità dell’aria che per gli odori [...]”;*
- *la prescrizione di cui al punto 1 dell’Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 1/2018 è da ritenersi parzialmente ottemperata con la previsione che, con la vigilanza di ARPA Emilia Romagna:*
 - A. *Il Piano di monitoraggio in questione sia svolto anche nella fase ante operam;*
 - B. *Sia elaborata una metodica che consenta di mettere in relazione lo stato di conservazione degli habitat con la variazione dei livelli idrici delle Pialasse e la qualità delle acque [...]”;*
- *[...] la prescrizione di cui al punto 5, lett. A.10 dell’Allegato 1 alla Delibera CIPE n. 1/2018 è da ritenersi ottemperata [...]”* al netto delle osservazioni e dei suggerimenti riportati nel parere medesimo, utili per eventuali modifiche al PMA e per la predisposizione delle Relazioni tecniche delle tematiche in oggetto;

esprimendo parere favorevole in merito alla Verifica di Attuazione ex Art. 185 c. 6 e 7 del Dlgs 163/2006 per il progetto definitivo *“Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio”*, premesse I riportate nel parere medesimo;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento di verifica di attuazione, ai sensi dell’art. 185, cc. 6 e 7 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii., per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 216, del decreto legislativo 50/2016, per il progetto esecutivo *“Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio”*;

DECRETA

Articolo 1 Esito valutazione

Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 317 del 12 settembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e per le motivazioni espresse nel parere medesimo, in merito agli aspetti ambientali di competenza si determina la positiva conclusione delle attività di verifica e controllo nell'ambito della procedura di Verifica di Attuazione – Fase 2, svolta ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del D. Lgs. 163/2006, per il progetto esecutivo “*Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al piano regolatore portuale (P.R.P.) vigente 2007 - I e II stralcio*”, presentato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, nel rispetto delle previsioni e delle osservazioni indicate nel richiamato parere n. 317/2022, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 Condizioni ambientali

1. Il soggetto proponente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale provvederà a trasmettere a questo Ministero la documentazione in osservanza alle previsioni e ai suggerimenti riportati nel parere n. 317 del 12 settembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nell'ambito delle successive periodiche attività di Verifica di Attuazione di Fase 2, ai sensi dell'articolo 185, commi 6 e 7 del decreto legislativo 163/2006, per quanto applicabile ai sensi dell'articolo 216, del decreto legislativo 50/2016.

Articolo 3 Disposizioni finali

1. Il presente decreto direttoriale corredato del parere n. 317 del 12 settembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è pubblicato sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero ([Home - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA \(mite.gov.it\)](https://www.mite.gov.it)).

2. Il presente decreto direttoriale corredato del parere n. 317 del 12 settembre 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, verrà notificato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione Emilia Romagna e ad ARPA Emilia Romagna. Sarà cura della Regione Emilia Romagna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario

della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)